



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**LIBERO CONSORZIO DI CATANIA**

---

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta  
Unica Comunale (IUC)**

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	
Art. 2 -	Presupposto	
Art. 3 -	Soggetto attivo	
Art. 4 -	Componenti del tributo	
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	
Art. 5 -	Norma di rinvio / oggetto del titolo	
Art. 6 -	Presupposto del tributo	
Art. 7 -	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione	
Art. 8 -	Soggetti passivi	
Art. 9 -	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	
Art. 10 -	Base imponibile delle aree fabbricabili	
Art. 11 -	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	
Art. 12 -	Riduzione per i terreni agricoli	
Art. 13 -	Aliquote e detrazioni	
Art. 14 -	Detrazione per l'abitazione principale	
Art. 15 -	Fattispecie equiparate all'abitazione principale	
Art. 16 -	Esenzioni	
Art. 17 -	Quota statale del tributo	
Art. 18 -	Versamenti	
Art. 19 -	Dichiarazione	
	<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</b>	
Art. 20 -	Presupposto	
Art. 21 -	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	
Art. 22 -	Soggetti passivi	
Art. 23 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	
Art. 24 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	
Art. 25 -	Determinazione della superficie tassabile	
Art. 26 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali	
Art. 27 -	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	
Art. 28 -	Determinazione della tariffa del tributo	
Art. 29 -	Istituzioni scolastiche statali	
Art. 30 -	Copertura dei costi del servizio rifiuti	
Art. 31 -	Piano finanziario	
Art. 32 -	Articolazione delle tariffe del tributo	
Art. 33 -	Tariffa per le utenze domestiche	
Art. 34 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	
Art. 35 -	Tariffa per le utenze non domestiche	

<i>Art. 36 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 37 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<i>Art. 38 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<i>Art. 39 -</i>	<i>Zone non servite</i>	
<i>Art. 40 -</i>	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 41 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 42 -</i>	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
<i>Art. 43 -</i>	<i>Altre agevolazioni</i>	
<i>Art. 44 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<i>Art. 45 -</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
<i>Art. 46 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<i>Art. 47 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	
<i>Art. 48 -</i>	<i>Riscossione</i>	
	<b>TITOLO 4 D- DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b>	
<i>Art. 49 -</i>	<i>Presupposto e finalità</i>	
<i>Art. 50 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 51 -</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 52 -</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
<i>Art. 53 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
<i>Art. 54 -</i>	<i>Aliquote del tributo</i>	
<i>Art. 55 -</i>	<i>Detrazioni</i>	
<i>Art. 56 -</i>	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	
<i>Art. 57 -</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
<i>Art. 58 -</i>	<i>Versamento del tributo</i>	
<i>Art. 59 -</i>	<i>Importi minimi</i>	
	<b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<i>Art. 60 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	
<i>Art. 61 -</i>	<i>Dichiarazione TARI</i>	
<i>Art. 62 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 63 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 64 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 65 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 66 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	
<i>Art. 67 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 68 -</i>	<i>Importi minimi</i>	
<i>Art. 69 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<i>Art. 70 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 71 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 72 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Aci Castello, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Aci Castello per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - *nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - *nella tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

### ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Aci Castello dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 6**  
**PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**ART. 7**  
**DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E**  
**ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6

e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

## **ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.



**ART. 10**  
**BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

**ART. 11**  
**BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**ART. 12**  
**RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

**ART. 13**  
**ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

**ART. 14**  
**DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

**ART 15**  
**FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

## **ART. 16 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART. 17 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 18 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 19 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.



## **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **ART. 20 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **ART. 21 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente regolamento comunale di igiene urbana.

### **ART. 22 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **ART. 23 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### ART. 24

### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  - b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l'attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
  - e) i locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.;
  - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
  - e) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose, gli oratori ed i locali utilizzati da associazioni ONLUS con sede legale nel territorio comunale;
  - f) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150;
  - g) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - h) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, da allegare alla denuncia originaria o di variazione;
  - i) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
  - k) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
  - l) le aree scoperte adibite a verde;
  - m) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
  - n) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - o) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia. Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza, le eventuali abitazioni.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### **ART. 25**

#### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile contestualmente all'invio degli avvisi bonari di pagamento.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

#### **ART. 26**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

#### **ART. 27**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati.

#### **ART. 28**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 32 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **ART. 29**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

#### **ART. 30**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.



6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

### **ART. 31 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 marzo. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg 15 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

### **ART. 32 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

**ART. 33**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe per le utenze domestiche sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani come stabilito all'articolo 30 del presente regolamento.

**ART. 34**  
**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE**

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata alla superficie.

**ART. 35**  
**TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

Le tariffe per le utenze non domestiche sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani come stabilito all'articolo 30 del presente regolamento

**ART. 36**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il suddetto criterio della tariffa unica può essere derogato qualora la superficie dei locali con diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) risulti prevalente rispetto alla superficie dei locali ove si svolge l'attività principale per la quale è stata individuata la categoria di tassazione. In tale caso alla porzione di superficie avente diversa destinazione d'uso si applica la tariffa della categoria corrispondente alla destinazione d'uso individuata.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata -

**ART. 37**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

**ART. 38**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

**ART. 39**  
**ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari. Nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

**ART. 40**  
**RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo non viene ridotta in alcun caso oltre quanto già stabilito da altre norme del presente regolamento.

**ART. 41**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Le utenze domestiche, che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati "isole ecologiche", hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione in rapporto alla quantità di compost che verrà consegnata presso apposito centro di compostaggio comunale.
4. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'ufficio tecnico comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare in relazione a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione col tributo dovuto per l'anno successivo. o rimborsate in caso di in capienza.

**ART. 42**  
**RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 25%, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
1. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.



**ART. 43**  
**ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

Locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti e non proprietari o titolari di diritti reali :

- a) nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a € 12.000 secondo le seguenti percentuali di riduzione rapportate al numero di figli minorenni a carico
  - senza figli: riduzione del 15%
  - 1 figlio a carico: riduzione del 20%
  - 2 figli a carico: riduzione del 30%
  - 3 o più figli a carico: riduzione del 40%
- b) persone anziane ultra 65enni sole con reddito fino a € 10.000: riduzione del 33% ;
- c) nucleo familiare o coppia di persone anziane ultra 65enni con reddito complessivo fino a € 12.000: riduzione del 33%;
- d) nuclei familiari composti da persone con età inferiore ai 35 anni :
  - con reddito familiare inferiore a € 7.500 – riduzione del 60%;
  - con reddito familiare compreso tra € 7.501 e € 12.000 – riduzione del 50%;
  - con reddito familiare compreso tra € 12.001 e € 25.000 – riduzione del 40%;
  - con reddito familiare compreso tra € 25.001 e € 50.000 – riduzione del 20%;

Locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti:

- e) riduzione della tassazione del garage (categ. Catastale C6) in funzione del reddito del nucleo familiare:
  - con reddito familiare inferiore a € 7.500 – riduzione del 40%;
  - con reddito familiare compreso tra € 7.501 e € 12.000 – riduzione del 30%;
  - con reddito familiare compreso tra € 12.001 e € 25.000 – riduzione del 20%;
  - con reddito familiare superiore a € 25.000 – riduzione del 10%;

Locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti:

- f) presenza nel nucleo di soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta del 100%: esenzione totale fino al raggiungimento della somma disponibile di € 6.500 ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- g) lavori di efficientamento energetico per involucri edilizi : riduzione del 50% per un massimo di anni sette fino al raggiungimento della somma disponibile di € 6.500 ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- h) concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, riduzione del 50% fino al raggiungimento della somma disponibile di € 6.500 ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande;

Locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti, nelle more della predisposizione di appositi regolamenti, le seguenti agevolazioni riconosciute fino al raggiungimento della somma disponibile di € 2.000 ciascuna ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande:

- h) adozione di uno o più cani randagi ricoverati dal Comune di Aci Castello presso strutture convenzionate con l'Ente o adozione di colonie feline, fino al limite di € 250 per adozione;
- l) interventi di recupero delle facciate di immobili, purchè debitamente autorizzati dagli organi competenti, fino al limite di € 500 per intervento;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno della richiesta. Se domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto

alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Per usufruire delle agevolazioni riferite al reddito, il contribuente deve annualmente presentare copia della dichiarazione dei redditi/cud. Per usufruire della agevolazione di cui alla lettera h) del precedente comma, il contribuente deve annualmente presentare la apposita domanda. Le agevolazioni di cui alle lettere da g) a l) verranno ulteriormente disciplinate da appositi regolamenti.

3. La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al presente articolo non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e viene inserito tra i costi del piano finanziario di cui all'art 31 del presente regolamento.

#### **ART. 44**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, quella più favorevole.

#### **ART. 45**

### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### **ART. 46**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**ART. 47**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Libero Consorzio di Catania attualmente pari al 5%.

**ART. 48**  
**RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese di giugno, il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 16 del mese di dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2014 il pagamento avviene in quattro rate scadenti il 20 giugno, il 16 agosto, il 16 ottobre e il 16 dicembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **ART. 49 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

### **ART. 50 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **ART. 51 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.



3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

#### **ART. 52**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### **ART. 53**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

#### **ART. 54**

### **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 55 DETRAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:  
nessun caso

#### **ART. 56 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:  
nessun caso
2. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie :  
nessun caso

#### **ART. 57 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:
  - illuminazione pubblica e servizi connessi
  - Manutenzione delle strade, del verde pubblico ed altri servizi relativi al patrimonio comunale e al territorio
  - Servizi cimiteriali
  - Servizi di protezione civile
  - Servizi socio assistenziali
  - Polizia Municipale
  - Anagrafe, stato civile , elettorale
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le relative voci di costo.
3. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi

comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

#### **Art. 58**

### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune in autoliquidazione, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).

2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013. Il versamento è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Per il solo anno 2014 la scadenza della prima rata è fissata al 16 ottobre.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

#### **ART. 59**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12 .

## **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **ART. 60**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

**ART. 61**  
**DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per la posta elettronica o per la PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali ai fini delle eventuali richieste di agevolazioni;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a

quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **ART. 62**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dall'art. 1, comma 165, della L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali a € dodici.

## **ART. 63**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

## **ART. 64**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal responsabile del tributo di cui al precedente art. 63, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato. Il Comune potrà notificare gli avvisi prevedendo anche altre modalità di pagamento stabilite dalla normativa.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ART. 65 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un

quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

#### **ART. 66**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

#### **ART. 67**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### **ART. 68**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € dodici, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 69**

### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

Previa presentazione di apposita istanza motivata è possibile richiedere una dilazione di pagamento esclusivamente per importi maggiori o uguali a euro 1.000,00.

Il Funzionario Responsabile del tributo, valutate le motivazioni che supportano l'istanza, può concedere la dilazione richiesta nella misura massima di massimo tre rate bimestrali.

#### **ART. 70**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.



**ART. 71**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 72**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riffa', located on the left side of the page.

**ALLEGATO 1**

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	LOCALI ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA DI BENI DEPERIBILI: ALIMENTARI, BAR, CAMPEGGIO.., CASA DEL PESCE, CIRCOLO CON ANNESSA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA, CRISPELLERIA, FIORAIO, FRUTTIVENDOLO, GASTRONOMIA, GIRARROSTO , MACELLERIA, PANINERIA, PIZZERIA, PUB, RISTORANTE, TAVOLA CALDA, TRATTORIA
1A	AREE SCOPERTE CHE COSTITUISCONO PERTINENZA O ACCESSORIO DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI A TASSA DELLA CATEGORIA 1; ALTRE AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE (AREE OPERATIVE O AREE ATTREZZATE), DISCOTECHE ALL'APERTO, PARCHEGGI A PAGAMENTO, DEPOSITI SCOPERTI, TERRAZZE E GIARDINI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO AL PUBBLICO DEI BAR, RISTORANTI, TRATTORIE E SIMILI
2	ESERCIZI DI VENDITA DI BENI NON ALIMENTARI O NON DEPERIBILI: ABBIGLIAMNETO, ANTIQUARIATO, ARTICOLI DA REGALO, BABY SANITARI, CARTOLERIA, COMMERCIO MATERIALE EDILE, EDICOLA, FARMACIA, GIELLERIA, INGROSSO MATERIALI COSTRUZIONI, INDUSTRIA ARTIGIANA, LABORATORIO PASTICCERIA, MERCERIA, NEGOZIO CERAMICHE, NEGOZIO MOBILI, NEGOZIO IN GENERE, PANIFICIO, PRODOTTI AGRICOLI, RICAMBI AUTO, RICOSTRUZIONE PNEUMATICI, RIFORNIMENTO BENZINA, TABACCHI, VIDEOTECA
2A	AREE SCOPERTE CHE COME IN CATEGORIA 1A CHE COSTITUISCONO PERTINENZA O ACCESSORIO DELLA CATEGORIA O ALTRE AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE, PARCHEGGI ED AREE DI MANOVRA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DEI SUPERMERCATI, DEPOSITI SCOPERTI
3	LOCALI ED AREE ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI: AGENZIE DI VIAGGIO, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI SENZA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA, STUDIO FOTOGRAFICO, STUDIO COMMERCIALISTA, STUDIO MEDICO, STUDIO PROFESSIONALE IN GENERE, STUDIO TECNICO, UFFICIO
3B	LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE: BOTTEGHE ARTIGIANE, BARBIERE, CARROZZERIA, LABORATORIO ARTIGIANO, OFFICINA, OFFICINA FABBRO, OFFICINA MECCANICA, PARRUCCHIERE, RIPARAZIONE FRIGORIFERI, RIPARAZIONE IMPIANTI, RIPARAZIONE RADIO TV, RIPARAZIONE SCARPE, SARTORIA, CLUB SENZA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA
4	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI COLLETTIVITA' E CONVIVENZE: ABITAZIONI, PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, SOLAI, CANTINE, PENSIONI, CAMERE MOBILIATE, CASE DI RIPOSO
5	SUPERFICI ADIBITE AD ESPOSIZIONI: AREE ESPOSITIVE, AUTOSALONI, AUTORIMESSE, ESPOSIZIONI CARAVAN, CAMPEGGIO SENZA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA, COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO
6	SCUOLE E LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI CULTURALI, POLITICHE, SINDACALI, RELIGIOSE, DI ASSISTENZA, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, CASERME, CIRCOLI CULTURALI POLITICI E RELIGIOSI SENZA ATTIVITA'M DI RISTORANTE O ANALOGA, COLLEGI, CONVENTI, DEPOSITI AUTONOMI DI STOCCAGGIO, ISTITUTI ASSISTENZIALI, LUOGHI DI CULTO E LORO PERTINENZE, MUSEI, PALESTRE, SALE TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, UFFICI PUBBLICI
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
7A	AREE SCOPERTE
8	BOX AUTO, GARAGE
9	
10	ATTIVITA' COMMERCIALI STAGIONALI COPERTE
10A	ATTIVITA' COMMERCIALI STAGIONALI SCOPERTE

(B)



# COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

3<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente

COMUNE DI ACICASTELLO
04. SET. 2014
Prot. N°
ARRIVO PROT N° 016220

-----Bilancio-----

delibera C.C. 69  
 del 04 SET 2014

del \_\_\_\_\_

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

**OGGETTO: Sub-Emendamento** all'emendamento prt.n.0015992 del 01-09-2014 sulla **Proposta di delibera per il C.C. " Regolamento IUC "** .

La Commissione invia verbale originale n. 14 del 03/08/2014 e sub- emendamento all'emendamento prt.n.0015992 del 01-09-2014 sulla **Proposta di delibera per il C.C. " Regolamento IUC "** . per il C.C.



D'Ordine del  
 Presidente della 3<sup>^</sup> Commissione C.P.  
 Consigliere Papalia Massimo  
 Segretario di Commissione  
 Dott.ssa Alessandra Ruvolo

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto " Sidi. Emendamento all' emendamento presentato sul " regolamento I.V.C." .....

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;  
 sub-emendamento;

TESTO:

" sent. To il dr. G. C. al fine di raggiungere l'equilibrio tra le entrate previste dalle Tari e le agevolazioni proposte, modifica l'emendamento già presentato per il Comune di Aci Castello .....

- Art. 43 comma 1 lettera B) modifica la riduzione dal 33% al 30%
- Art. 43 comma 1 lettera G) modifica la somma di spesa da 6500 Euro a 5000 Euro

Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data \_\_\_\_\_

Firma dei Consiglieri Comunali

[Firma] [Firma] [Firma]

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

( ) SOPPRESSIVO;

( ) MODIFICATIVO;

( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento,

ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 3/9/2014

Firma [Signature]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 3/9/2014

Firma [Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale



# COMUNE DI ACI CASTELLO

Libero Consorzio di Catania

3<sup>A</sup> COMMISSIONE C. P.

## "Bilancio -Tributi-Economato-Servizio Idrico"

VERBALE n.14 del 03 /08/2014

autoconvocazione

L'anno **duemilaquattordici**, addì **tre** del mese di **Agosto** alle ore **09.00** si è riunita, presso la sede comunale del palazzo Municipale Via Dante,28 di Acì Castello la 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "**Bilancio-Tributi-Economato-Sevizio Idrico**" per trattare il seguente O.d.G.:

- Nota prt.0016113 del 02-09-2014 :Proposta di delibera C.C. " Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.112/2010."
- Emendamento prt.n.0015992 del 01-09-2014

Si da atto che sono presenti i seguenti Consiglieri componenti la commissione :

Papalia Massimo	Presidente	P	
Conti Mario	Vice Presidente	P	
Scuderi Francesco	Commissario	a	Sostituto <b>Cali Marco</b>
Grasso Santo	Commissario	P	
Bonaccorso Antonio Maria	Commissario	P	<b>ore 09.30</b>

Verbale sommario art.44 comma 3 vigente regolamento del C.C.

Presenti:

Il Ragioniere Capo Dott. Galli.

**La seduta sono presiedute dal Presidente Consigliere Papalia Massimo.**

Svolge le funzioni di Segretaria della C.C.P. Dott.ssa Ruvolo Alessandra.

**La seduta è pubblica**

**Il Presidente di Commissione, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 09.00.**

**Si riscontra l'assenza della dott.ssa Miano convocata verbalmente perchè in permesso legge 104.**

**La Segretaria legge integralmente la nota prt.n. 2320/PM del 30/08/2014 a firma del Comandante /PM Francesco Dott. D' Arrigo in risposta alla nota 15205 del 13/08/2014.**

**La Commissione dibatte.**

**Entra ore 09.30 il Consigliere Bonaccorso.**

Si legge integralmente il Verbale precedente n.13 che viene rimandato in segreteria per correzioni.

Si apre il punto all'o.d.g.: Nota prt.0016113 del 02-09-2014 :Proposta di delibera C.C. " Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.112/2010."

Il Presidente comunica con disappunto l'assenza non prevista del Funzionario responsabile Avv. Miano.

Per quanto sopra espresso la commissione non può avere i chiarimenti necessari per esprimersi sulla delibera.

La Commissione dibatte e si concorda che si è impossibilitati nel trattare il punto.

Si apre il punto all'o.d.g.:Emendamento prt.n.0015992 del 01-09-2014.

Il Vice Presidente Conti comunica che avendo incontrato il dott.Galli questi ha espresso la necessità

di interloquire con la Commissione in relazione all'emendamento presentato di cui al verbale n.12. I Commissari si rendono disponibili e viene contattato il Ragioniere Galli il quale interviene immediatamente in seduta.

Il Dott. Galli fa osservare che l'emendamento proposto dalla Commissione sul Regolamento IUC determina delle variazioni del gettito di segno opposto che aumentano con la sola eccezione del comma 1 lettera b:

estendere a tutti i soggetti e non solo agli ultra 65 anni l'agevolazione, impatterebbe per circa 10 mila euro sul bilancio, al contrario con una percentuale del 24% si configurerebbe il pareggio.

La Commissione sentito il Dott. Galli ed al fine di raggiungere il pareggio auspicato concorda nel predisporre un sub-emendamento al "Regolamento IUC" Emendamento prt.n.0015992 del 01-09-2014, lo stesso viene allegato al presente verbale.


Si chiede alla Segretaria di inviare il presente Verbale al Presidente del C.C, per l'inoltro al C.C.

La commissione chiude i lavori ore 11.00.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria di Commissione C.P.

Dott.ssa. Alessandra Ruvolo




Il Presidente di Commissione C.P.  
Consigliere Massimo Papalia



n° 2      (C)

**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
LIBERO CONSORZIO DI CATANIA  
**3<sup>A</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*BILANCIO- TRIBUTI-ECONOMATO-SERVIZIO IDRICO*



Al

Presidente del Consiglio Comunale  
Carmelo Scandurra

SEDE

**Oggetto : Trasmissione PARERE ed EMENDAMENTO proposta di delib. per il C.C. "Regolamento IUC".**

Si trasmette, in allegato alla presente, Verbale n° 12 del 28/08/2014 con espressione **PARERE FAVOREVOLE ed EMENDAMENTO** dalla 3° CCP - *BILANCIO- TRIBUTI-ECONOMATO-SERVIZIO IDRICO* - da presentare al Consiglio Comunale relativo alla proposta di delibera "Regolamento IUC".



68  
04 SET 2014



Il Presidente della 3<sup>o</sup> Commissione C.P.  
**Papalia Massimo**

**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
LIBERO CONSORZIO DI CATANIA  
**3<sup>A</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*BILANCIO- TRIBUTI-ECONOMATO-SERVIZIO IDRICO*

**VERBALE N. 12 del 28/08/2014**

Convocazione prot. n. 0015615

del 25/08/2014

L' anno duemilaquattordici il giorno **ventotto** del mese di **Agosto** alle ore 09.00 presso la sede Comunale di Aci Castello, è stata convocata la 3<sup>o</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio- Tributi -Economato-Servizio Idrico " per trattare il seguente O.d.G.:

- 1) Parere di competenza proposta delib. per il C.C. " Riconoscimento debito fuori bilancio Sent. n. 112/2010..."
- 2) Parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Regolamento IUC"
- 3) Parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI). Approvazione del Piano finanziario per il 2014 e tariffe anno 2014"
- 4) Parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Aliquote TASI 2014".
- 5) Parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Aliquote IMU".
- 6) Parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Addizionale comunale all'IRPEF. Determina Aliquota.
- 7) Varie ed eventuali.

Si da atto che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

<b>Papalia Massimo</b>	Presidente	PRESENTE
<b>Conti Mario</b>	Vice Presidente	PRESENTE
<b>Scuderi Francesco</b>	Componente	ASSENTE= Sost. <b>Cali Marco</b>
<b>Grasso Santo</b>	Componente	ASSENTE = Sost. <b>Russo Filippo</b>
<b>Bonaccorso Antonio Maria</b>	Componente	PRESENTE

Partecipa alla riunione come Capo Gruppo il Cons. Cacciola Venerando.

Alle ore 9.20 si apre la riunione con la lettura del Verbale n° 11 del 22/08/2014 che viene approvato dai presenti predisponendo la trasmissione dell' emendamento, allegato al Verbale suddetto, all' Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Si passa al parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Regolamento IUC". Il Regolamento è stato esaminato, discusso e approvato dalla CCP con l' emendamento proposto e allegato.

**Pertanto la CCP sulla proposta delib. per il C.C. "Regolamento IUC" esprime parere favorevole con emendamento.**

Si esamina la proposta delib. per il C.C. "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI). Approvazione del Piano finanziario per il 2014 e tariffe anno 2014".

I Cons. Bonaccorso e Conti non esprimono parere favorevole alla proposta con le motivazioni di cui all'allegato al presente Verbale che vengono lette integralmente.

Il Presidente e i componenti Russo e Cali, sentita la relazione del Dott. Galli, pur constatando questi aumenti specificano che gli stessi si rendono necessari per la copertura del costo totale del servizio (previsto per Legge) e pertanto esprimono parere favorevole.

**Pertanto sulla proposta de delibera "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI). Approvazione del Piano finanziario per il 2014 e tariffe anno 2014" la CCP esprime parere favorevole a maggioranza.**

Si passa al parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Aliquote TASI 2014".

I Cons. Bonaccorso e Conti non esprimono parere favorevole alla proposta con le motivazioni di cui all'allegato al presente Verbale che vengono lette integralmente.

Il resto della CCP constatando gli sforzi dell' Amministrazione per ulteriori tagli alle spese e comunque nell'ottica di un miglioramento globale della situazione economica dell'Ente esprime parere favorevole.

**Pertanto la CCP sulla proposta "Aliquote TASI 2014" esprime parere favorevole a maggioranza.**

Si passa al parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Aliquote IMU".

I Cons. Bonaccorso e Conti non esprimono parere favorevole alla proposta con le motivazioni di cui all'allegato al presente Verbale che vengono lette integralmente.

Anche qui i Cons. Papalia, Calì e Russo, considerata la situazione economica attuale e l'impossibilità di abbassare l'aliquota IMU, si ritengono soddisfatti in quanto l'Amministrazione per quanto riguarda l'aliquota della prima casa è riuscita a mantenerla invariata rispetto all'anno precedente evitando ulteriori aumenti tra l'altro consentiti dalla Legge.

**Pertanto la CCP sulla proposta delib. per il C.C. "Aliquote IMU". esprime parere favorevole a maggioranza.**

Si passa al parere di competenza proposta delib. per il C.C. "Addizionale comunale all'IRPEF. Determina Aliquota".

I Cons. Bonaccorso e Conti non esprimono parere favorevole alla proposta con le motivazioni di cui all'allegato al presente Verbale che vengono lette integralmente.

Il Presidente Papalia unitamente ai Cons. Calì e Russo, consapevoli dell'impossibilità dell'Amministrazione a diminuire l'aliquota IRPEF, così come ampiamente spiegato dal Rag. Gen. Dott. Galli, in un'ottica di supporto e totale fiducia nell'operato dell'Amministrazione esprimono parere favorevole.

**Pertanto la CCP sulla proposta delib. per il C.C. "Addizionale comunale all'IRPEF. Determina Aliquota." esprime parere favorevole a maggioranza.**

Per quanto riguarda la proposta di delibera per il C.C. "Riconoscimento debito fuori bilancio Sent. n. 112/2010...", considerato che l'Amministrazione ha ritirato la proposta in Consiglio Comunale, considerato anche che l'Avv. Miano è ancora in ferie, la CCP all'unanimità decide per il momento di non trattare l'argomento.

Esauriti i punti all'O.d.G. il Presidente ritiene di discutere nella riunione di domani, già programmata, la nota trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale Prot. N: 0014923 del 08/08/2014 con oggetto "Relazione per la redazione proposta del bilancio di previsione 2014 alla luce della attuale situazione economica finanziaria dell'Ente. I Consiglieri presenti ritengono sia utile avere la presenza del Dott. Galli, della Dott.ssa Del Popolo, dell'Assessore Patanè e dell'Assessore Danubio ed invitano il Presidente ad attivarsi affinché le suddette presenze possano essere garantite.

La CCP alle ore 10.40 chiude i lavori.

Il Presidente della 3° Commissione C.P.  
Papalia Massimo

Il Segretario verbalizzante

A. Gilletti



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto "REGOLAMENTO IVC"

Con la presente intendo presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

"-Art. 43 comma 1 3° rigo cassare le parole " e non ripetere i titoli di cui al rigo 4°"

Art. 43 comma 1 lettera B: cassare le parole

"Anziani oltre 65 anni"

- Art. 43 comma 1 lettera B: cassare tutto il 4° rigo

"con reddito familiare complessivo tra 25000 e 50000 Euro - Anziani 20%"

- Art. 43 comma 1 cassare la lettera H (completo l'iva)

- Art. 43 comma 1 cassare la lettera L.

- Art. 43 comma 1 la somma disponibile di Euro 2000

prevista per l'adozione per l'adozione di cani

randagi o colonie feline viene ridotta a 1500

- Art. 43 in tutte le frasi ove è prevista una

previdenza in base all'ordine cronologico delle domande

costituite con " in base ad una graduatoria che

tiene conto per Terzo grado di reddito inferiori

- la somma non parte in seguito ai superiori emendamenti

finanziando le attività previste al comma 1 lettera B.

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data \_\_\_\_\_

Firma dei Consiglieri Comunali

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in black ink*

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TALBOT, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole e condizionale che venga approvato il sub-emendamento sulla regolarità tecnica.

Data 3/9/2014

Firma [Firma]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole alle condizioni sulla regolarità contabile. condizioni di cui sopra

Data 3/9/2014

Firma [Firma]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale



COMUNE DI ACI CASTELLO  
Libero Consorzio di Catania

1<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente

*STATUTO E REGOLAMENTI – PERSONALE -  
TRASPARENZA- SOC. MISTE – DECENTRAMENTO FRAZIONI  
FORMAZ. PROFESS.- CONTENZIOSO – ANAGRAFE*

*0016054*

02 SET. 2014

Allegato delibera C.C.



Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

S e d e

Oggetto: - REGOLAMENTO IUC -Trasmissione Emendamenti – 1<sup>^</sup> C.C.P. / Statuto e Regolamenti

Si trasmettono, per i lavori del Consiglio Comunale, inerenti l'approvazione del "Regolamento IUC" gli Emendamenti, prodotti dalla 1<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente : - Statuto e Regolamenti .....-

D'Ordine del Presidente della 1<sup>^</sup> C.C.P.  
cons. Musumeci Giovanni



La segretaria di C.C.P.  
C. Venezia

NR 2

*lli*

D

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE**

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.**

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto "..... REGOLAMENTO IUC ....."

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

*lli*

**EMENDAMENTO IUC**

ART 9 dopo comma 4 aggiungere commi 5 e 6

5. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
6. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 11/1/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

*lli* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



=====

**UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:**

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:**

Il sottoscritto responsabile del servizio TRUBINI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorabile sulla regolarità tecnica.

Data <sup>del</sup> 31/9/2014  
<sub>pu</sub>

Firma [Signature]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorabile sulla regolarità contabile.

Data 1/9/2014

Firma [Signature]

=====

**UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale





UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorabile sulla regolarità tecnica.

Data 1/9/2014

Firma [Signature]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorabile sulla regolarità contabile.

Data 1/9/2014

Firma [Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

NR 4

(F)



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto".....

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

" ALL'ART 20 COMMA 1 PASSARE  
LE PAROLE DA "IDENTIFICATI DAL SUCCESSIVO  
ART. 23 "

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data

1/9/2014

Firma dei Consiglieri Comunali



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 1/9/2014

Firma [Signature]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 1/9/2014

Firma [Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

NR 5

6

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto".....

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

"


ALL'ART 20 COMMA 2 CASSARE LE  
PAROLE "O L'INTERRUZIONE TEMPORALEA DELLO  
STESSO"

"

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 1/01/2014

Firma dei Consiglieri Comunali





UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 11/9/2014

Firma [Signature]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 11/9/2014

Firma [Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

NR 6

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto".....

Con la presente intendono presentare il seguente

- ( ) emendamento;
- ( ) sub-emendamento;

TESTO:

.....

Integrazione art 20 dopo comma 2 inserire comma 2 bis  
 Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.  
 Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

.....

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data \_\_\_\_\_

Firma dei Consiglieri Comunali

\_\_\_\_\_



=====

**UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:**

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:**

Il sottoscritto responsabile del servizio \_\_\_\_\_, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: \_\_\_\_\_ sulla regolarità tecnica.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: \_\_\_\_\_ sulla regolarità contabile.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

=====

**UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale





UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 11/9/2014

Firma [Signature]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 11/9/2014

Firma [Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

SUB 8

Allegato a verbale

seduta del 4-09-2014  
Il Presidente del Consiglio Comunale  
Il Segretario Generale

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

I

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/Il sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto "REGOLAMENTO IUC"

Con la presente intendono presentare il seguente

- ( ) emendamento;
- (X) sub-emendamento;

TESTO:

"  
 SUB ALL' EMENDAMENTO NR 8 DELLA  
 COMMISSIONE 1<sup>o</sup> IL COMMA "1 bis"  
 VIENE RINOMINATO "COMMA 3" e  
 DOPO LA PAROLA "TRIBUTI" AGGIUNGERE  
 " PER LE UTENZE NON DOMESTICHE"  
 "

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 9/10/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

*[Handwritten signature]*



=====

**UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:**

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:**

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della l.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 11.9.14

Firma Riffino

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 04/09/2014

Firma [Signature]

=====

**UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

nr. 11

SUB 8

(L)

Allegato a verbale

seduta del 01/09/2014

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto "REGOLAMENTO IUC"

Con la presente intendono presentare il seguente

- ( ) emendamento;
- (X) sub-emendamento;

TESTO:

" ALL'EMENDAMENTO N° 8 CASSARE DA "NONCHE" A "URBANI".

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 01/09/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

[Handwritten signatures of council members]



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 04-9-14

Firma Riffa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 04/09/2014

Firma Alessandro Quill

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

NR 8

M

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto".....

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;


TESTO:

ALL'ART 23 DOPO IL COMMA 1 AGGIUNGERE  
 COMMA 1 bis "SONO ALTRESI' SOGGETTE ATRIBUTO  
 LE AREE ADIBITE A CAMPEGGI O SOGGETTE  
 A CONCESSIONE DEMANIALE PER ATTIVITA'  
 TURISTICO - RICREATIVE, A DISTRIBUTORI  
 DI CARBURANTE, A SALE DA BALLO ALL'APERTO,  
 A BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO, NONCHE'  
 QUALSIASI ALTRA AREA SCOPERTA AD USO  
 PRIVATO OVE POSSONO PRODURSI RIFIUTI  
 URBANI.

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 11/01/2014

Firma dei Consiglieri Comunali





UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 1/9/2014 Firma [Signature]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 1/9/2014 Firma [Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

N. 2 ~~10~~ 9

N

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/Il sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto".....

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

.....

**Sostituisce comma 1 art 30**

Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio annuale.

.....

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 1/10/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

.....



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 11/9/2014

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 11/9/2014

Firma \_\_\_\_\_

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

112 @



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto".....

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

.....  
.....  
.....

Emendamento IUC

ART. 36 COMMA 6

Nel caso di strutture extra alberghiere, quali bed e breakfast e simili, la superficie dell'abitazione destinata a tale attività è inserita nella categoria "Alberghi senza Ristorante".

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 11/01/2014

Firma dei Consiglieri Comunali



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 1/9/2014

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 1/9/2014

Firma \_\_\_\_\_

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto "REGOLAMENTO IUC"

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

" Art. 46 aggiungere il comma 9

" E' fatto obbligo ai contribuenti TARI che presentano istanza per la concessione all'occupazione del suolo pubblico di allegare alla domanda la dichiarazione di iscrizione alla Tassa Rifiuti ed i relativi pagamenti a dimostrazione della regolarità contributiva.

L'ufficio preposto in mancanza di detta documentazione non potrà rilasciare la concessione per l'occupazione del Suolo Pubblico.

Il soggetto tassato che risulta già iscritto all'Elenco della Tassa Rifiuti e che non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti od bene legato alla istanza di concessione ~~per~~ il ~~rilascio~~ l'occupazione del suolo pubblico non può ottenere il rilascio o il rinnovo della concessione.

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data

1/9/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

*[Handwritten signatures of council members]*



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 1/9/2014

Firma [Signature]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 1/9/2014

Firma [Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale





UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della l.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 4.9.14

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 04/09/2014

Firma \_\_\_\_\_

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

212 13

R



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto " Regolamento IVE "

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:  
 " APP' Allegato 1 dell' art. 36 sostituire l'attività individuata al n. 9 con la seguente attività " Oratorio per somministrazione Acimenti "

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 11/01/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

*[Handwritten signatures of council members]*



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica.

Data 1/9/2014

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: FAVOREVOLE sulla regolarità contabile.

Data 1/9/2014

Firma \_\_\_\_\_

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

NR 15

5

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto" REGOLAMENTO IUC

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

"ALL'ART. 69 AL PRIMO CAPOVERSO  
DOPPO LA PAROLA "1000/100" AGGIUNGERE  
"NEL CASO DI UTENZE DOMESTICHE  
PER IL TRIBUTO TARI TACE IMPORTO  
E RIDOTTO A € 400/100."

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data

11/9/2014

Firma dei Consiglieri Comunali



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 1/9/2014

Firma

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: FAVOREVOLA <sup>DEL SERVIZIO</sup>

regolarità contabile. EVASORANDOSI PERÒ CHE IL CRESCERE DELLE DIMENSIONI DEL PASSENGO POTREBBE AVERE EFFETTI CONTROPRODOTTIVI RISPETTO ALLA RISCOSSIONE COMPLESSIVA DEL TRIBUTO CHE AD OGGI RISULTA PUBBLICO CON UN INDICE DI RISCOSSIONE PIÙ BASSO (RISPETTO A IRTU E ICI)

Data 1/9/2014

Firma

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

NR 15 *W*

T

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto" REGOLAMENTO IUC

Con la presente intendo presentare il seguente  
 emendamento;  
 sub-emendamento;  
TESTO:

"  
ALL'ART 64 AL SECONDO CAPOVERSO  
DOPO LA PAROLA "BIMESTRALI"  
AGGIUNGERE " PER IMPORTI UGUALI O  
SUPERIORI A 5000/00 € LE RATE  
POSSONO ESSERE AUMENTATE A CINQUE"  
"

Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 11/1/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

*[Handwritten signatures of council members]*



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della l.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 1/9/2014

Firma [Firma]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 1/9/2014

Firma [Firma]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

SUB 19

U

Allegato a verbale

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

seduta del 04/09/2014

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/Il sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto "REGOLAMENTO IUC"

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

SUB EMENDAMENTO

ALL'ART 24 COMMA 1 LETT J

DOPO LA PAROLA "VISIBILI" AGGIUNGERE  
LE PAROLE "E DICHIARATI INAGIBILI"

Allegato delibera C.C



69

7 4 2014

[Handwritten signature]

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data

01/09/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

[Handwritten signature]

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della l.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 11.9.11

Firma [Firma]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 04/09/2011

Firma [Firma]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

19



Allegato a verbale  
seduta del 16/09/2014  
Il Presidente del Consiglio Comunale  
Il Segretario Generale

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/Il sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto"..... REGOLAMENTO D'U.C.

Con la presente intendono presentare il seguente

- ( ) emendamento;
- ( ) sub-emendamento;

TESTO:

"  
ALL'ART 24 COMMA 1 LETT J  
AGGIUNGERE DOPO LE PAROLE "SERVIZIO  
CARBURANTE" LE PAROLE "NON CHE  
LE AREE SCOPERTE NON UTILIZZATE,  
NE UTILIZZABILI, PURCHE' IMPRATICABILI  
E/O ESCLUSE DALL'USO CON RACCOMANDE  
VISIBILE."

Allegato delibera C.C.



Handwritten signature and date 14/09/2014.

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 21/9/14

Firma dei Consiglieri Comunali

Handwritten signature of a council member.

Handwritten signature of a council member.

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 6.9.16

Firma [Firma]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: [Firma] sulla regolarità contabile.

Data 04/09/2014

Firma [Firma]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

50820



Allegato a verbale

seduta del 04/09/2014

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/Il sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto "EMENDAMENTO GUARNERA PIU' ALTO AL RECLAMAMENTO IUC

Con la presente intendono presentare il seguente

- ( ) emendamento;
- (X) sub-emendamento;

TESTO:

" SI SUBEMENDA AL PUNTO 1 MODIFICARE NEL MODO SEGUENTE :

IL PERIODO DA CASSARE VA DAUE PAROLE " FATTO SALVO " AUE PAROLE " CIASCUN ANNO " INTRODURRE DOPO LE PAROLE " 16 DICEMBRE " IL SEGUENTE PERIODO: PER GLI ANNI SUCCESSIVI IL NUMERO DEUE RATE E' STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DEUE NORME IN VIGORE. "

Allegato delibera C.C



69  
del 14/09/2014

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data 04/09/2014

Firma dei Consiglieri Comunali

Handwritten signatures of the council members.

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 04.9.14

Firma [Firma]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 04/09/2014

Firma [Firma]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale

n° 20

Allegato a verbale  
seduta del 4/09/2019  
Il Presidente del Consiglio Comunale  
Il Segretario Generale

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE



OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/la sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto " REGOLAMENTO IUC "

Con la presente intendo presentare il seguente


- ( ) emendamento;
- ( ) sub-emendamento;

TESTO:

1) ALL'ART. 58 COMMA 3 CASSARE DA "FATTO SALVO A "PER L'ANNO 2014"

2) Quindi dopo la parola "PARABENSO" INSERIRE LA FRASE: "DELI IMPORTI DOVUTI"

Allegato delibera C.C



69

14 SETTEMBRE

( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data \_\_\_\_\_

Firma dei Consiglieri Comunali

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;
- ( ) MODIFICATIVO;
- ( ) AGGIUNTIVO;

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 4.9.14

Firma [Firma]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 11.9.14

Firma [Firma]

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO.

Il/Il sottoscritto/i Consigliere/i Comunale, vista la proposta deliberativa depositata agli atti della Presidenza avente ad oggetto".....

Con la presente intendono presentare il seguente

- emendamento;
- sub-emendamento;

TESTO:

" ~~ALL'ALLEGATO N° 1 DELL'ART. 36~~ <sup>AGGIUNGERE</sup> ~~ACI CASTELLO~~

N° 7

ALLA CATEGORIA "ALBERGHI SENZA RISTORANTE"

AGGIUNGERE " Bed e breakfast, case vacanze, affitta camere e simili limitatamente alla superficie destinata a tale attività"

~~modificare l'articolo 1 con l'inserimento dello stesso~~

Allegato

N. 68



( ) Ai sensi dell'art. 68, comma 5° del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, né richiedono la votazione per appello nominale

Data \_\_\_\_\_

Firma dei Consiglieri Comunali

\_\_\_\_\_

=====

**UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:**

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO AL PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ACQUISITO IL PRESENTE EMENDAMENTO A VERBALE SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

EMENDAMENTO/SUB EMENDAMENTO:

- ( ) SOPPRESSIVO;  
( ) MODIFICATIVO;  
( ) AGGIUNTIVO.

ORDINE DI VOTAZIONE: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE ESPRESSO SULL'EMENDAMENTO:**

Il sottoscritto responsabile del servizio TRIBUTI, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12, della L.r. n. 30/2000, per quanto di competenza, esprime parere: favorevole sulla regolarità tecnica.

Data 4.9.14

Firma [Firma]

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sul presente emendamento, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000, esprime parere: favorevole sulla regolarità contabile.

Data 04-09-2014

Firma [Firma]

=====

**UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

Il Presente emendamento/subemendamento è allegato alla deliberazione consiliare del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale